



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TUCCI

Seduta del 24/01/2018

FATTO

La società ricorrente afferma che, in data 13.04.2017, il proprio legale rappresentante si recava presso una filiale della banca odierna resistente, per chiedere informazioni circa la *“validità e conseguente copertura”* di un assegno circolare dell'importo di € 53.616,56, emesso da altra banca e ricevuto dalla ricorrente, a titolo di corrispettivo per una compravendita di articoli sportivi. Il cassiere della filiale, dopo aver preso visione del titolo, *“sollevando dei dubbi in merito alla sua autenticità”*, avrebbe contattato telefonicamente un dipendente della banca emittente e, a seguito della conversazione telefonica, avrebbe riferito alla ricorrente che *“il titolo era sia autentico che coperto e che avrebbe potuto incassarlo subito”*. La ricorrente, tuttavia, non procedeva immediatamente all'incasso delle somme, poiché *“l'accordo commerciale sarebbe stato definito solo dopo il controllo bancario sul titolo e la ‘bene emissione’ comunicata dal cassiere”*.

Riponendo affidamento sulla diligenza del cassiere, la ricorrente autorizzava il giorno stesso l'acquirente al parziale ritiro della merce, per un valore di € 38.297,02, riservando la consegna della restante parte dei beni al giorno successivo. Senonché, nonostante le ripetute telefonate, l'acquirente non si presentava per il ritiro.

Il legale rappresentante della ricorrente si recava, quindi, presso altra filiale della banca resistente, per procedere all'incasso dell'assegno, apprendendo, a seguito di controlli effettuati dal direttore della filiale, che il titolo era falso. Preso atto di essere stata vittima di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

truffa, provvedeva, quindi, a sporgere formale denuncia/querela, in data 14.04.17, con riserva di costituzione di parte civile, per il risarcimento del danno.

La società istante lamenta l'illegittimità della condotta del cassiere della banca resistente, per avere effettuato un controllo "*superficiale ed effimero*" sul titolo di credito, inducendola a concludere l'operazione commerciale e cagionandole un danno economico pari al valore della merce ritirata, stimato in € 38.297,02.

Tanto premesso, la società ricorrente chiede che la banca sia condannata al risarcimento dei danni, quantificati in € 38.297,02, e al rimborso delle spese legali, "*stimate in € 1.000,00*".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce di non svolgere, in generale, alcun servizio di "bene fondi e/o bene emissione", come confermato dal fatto che in nessun foglio informativo esposto nei locali e nel sito internet è presente l'indicazione di siffatto servizio. Nel caso di specie, d'altronde, la stessa ricorrente affermerebbe di avere richiesto una mera valutazione del titolo in suo possesso al cassiere, il quale avrebbe sollevato dubbi sull'autenticità dello stesso e soltanto su insistenza della ricorrente avrebbe contattato la banca emittente.

L'intermediario fa presente, altresì, che la cliente è stata esortata più volte dal cassiere al versamento immediato dell'assegno, in modo da conoscerne l'esito entro la mattinata successiva (circostanza confermata dalla ricorrente nella diffida del 27.04.17). Non di meno, la ricorrente avrebbe ritenuto di non procedere al versamento.

Tanto premesso, l'intermediario chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato nel merito, non sussistendo le dedotte violazioni dei principi di prudenza e diligenza professionale.

DIRITTO

Il Collegio rileva, preliminarmente, che, in relazione alla vicenda oggetto del presente ricorso, è pendente procedimento penale, a seguito della querela presentata dal legale rappresentante della società ricorrente.

Le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono (Sez. I.4) che non possono essere proposti all'Arbitro ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria.

Sul punto, si richiama l'orientamento di questo Arbitro, secondo cui è da "*escludere l'ammissibilità del ricorso all'ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria, penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità. Non è, dunque, la costituzione di parte civile nel processo penale che impedisce di sottoporre il ricorso all'ABF, ma il fatto stesso che sia stata sottoposta la controversia all'autorità giudiziaria*" (Coll. Coord. Dec. N. 3961 del 23 novembre 2012).

Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS